

Contratto di Assicurazione
Unità da diporto

UnipolSai NAUTICA

Modello 8603 - Ed. 01.07.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai ASSICURAZIONI

Divisione NUOVA MAA

Unipol GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

UnipolSai NAUTICA
Condizioni di polizza Unità da Diporto

Ed. 01.07.2014

1 NOTA INFORMATIVA

	PAGINA
NOTA INFORMATIVA RAMO DANNI ESCLUSA R.C.A.	2 di 6
• GLOSSARIO	4 di 6

2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	PAGINA
A. SEZIONE DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	2 di 29
B. SEZIONE DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO - CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE	6 di 29
C. SEZIONE DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO - CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE CON SCONTI	11 di 29
D. SEZIONE ASSISTENZA - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	12 di 29
E. SEZIONE DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	19 di 29
F. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	21 di 29
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	23 di 29

3 INFORMATIVA PRIVACY

	PAGINA
Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 3

1 NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA RAMO DANNI ESCLUSA R.C.A.

Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'IVASS, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

1. Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007.

2. Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.

2.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

2.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami** e **Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- **a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- **b)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- **c)** breve descrizione del motivo di lamentela;
- **d)** copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- **e)** ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

3. Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all'Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Albero in carbonio:** albero in materiale composito di fibre di carbonio.
- **Alaggio:** manovra consistente nel tirare fuori dall'acqua l'unità da diporto e porre sulla terraferma la stessa, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).
- **Ancoraggio:** blocco dell'unità da diporto:
  - quando si trova in acqua dando fondo - lasciando cioè cadere l'ancora sul fondo - per mezzo di appropriate catene o funi collegate all'ancora stessa o a bitte al porto di ormeggio.
  - durante il trasporto terrestre con mezzi idonei, con appropriate funi o catene.
- **Apparato motore:** motore propulsore con relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, riduttore, invertitore, linea d'asse od il piede poppiero, elica, macchinari ed impianti per i servizi ausiliari di bordo.
- **Armamento frazionato:** attacco dello strallo di prua all'albero posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione.
- **Atti di terrorismo o sabotaggio:** qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Avaria:** mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone o l'imbarcazione.
- **Boma:** asta incernierata all'albero basso dell'unità da diporto a vela, che aiuta a mantenere tesa la base della randa e a regolarne l'orientamento.
- **Bompresso:** albero quasi orizzontale sistemato sulla prora dell'unità da diporto;
- **Bitta:** colonna di legno o ferro o altro materiale sulla coperta della nave o sulle banchine dei porti, per dar volta alle cime d'ormeggio o alle catene delle ancore.
- **Centrale operativa:** struttura attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in polizza alla Sezione Assistenza.
- **Cima:** nome generico per indicare un cavo tessile. La cima fissa di una manovra corrente con il suo arricavo o dormiente annodata su vari oggetti quali a titolo esemplificativo: alberi, aste, pennoni, ganci.
- **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
- **Contratto/Polizza:** documento che prova l'assicurazione.
- **Coperta:** ponte che chiude e copre la parte superiore di una nave o unità da diporto.
- **Crocette acquartierate:** crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Ferrocemento:** materiale con composizio-

ne di ferro e cemento, utilizzato per la costruzione di particolari unità da diporto.

- **Fiocco:** vela triangolare fissata all'albero di prua.
- **Franchigia:** l'importo che rimane a carico del l'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in cifra fissa sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza della franchigia stessa.
- **Furto:** impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Genoa:** vela di prua, simile ad un grande fiocco.
- **Giacenza:** luogo dove ha dimora abitualmente l'unità da diporto inattiva; può essere sia in acqua che a terra.
- **Impianto elettrico:** batterie, generatori di corrente elettrica, macchine ed apparecchiature elettriche, quadri elettrici, dispositivi di protezione e cavi elettrici. 5
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Inferita:** fissare un bordo della vela all'albero, allo strallo, al boma nell'apposita scanalatura.
- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, istituti per la cura della persona ai fini estetici o dietetici, case di riposo.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Locale:** parte di edificio coperto, chiuso su tutti i lati compresa l'apertura.
- **Locazione:** s'intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
- **Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- **Manovre fisse o dormienti:** insieme degli attrezzi, e delle attrezzature che regolano e sostengono l'albero.
- **Manovre correnti:** insieme degli attrezzi e delle attrezzature che consentono di regolare e manovrare le vele.
- **Mare Mediterraneo:** porti o acque protette di tutte le coste prospicienti il Mare Mediterraneo dove l'unità da diporto naviga o è ancorata. I limiti geografici per identificare il Mare Mediterraneo devono intendersi compresi fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez.
- **Miglio nautico internazionale:** unità di misura corrispondente a 1.852 metri.
- **Nodo:** unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.
- **Noleggio:** si intende il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato.
- **Ore diurne:** quelle che vanno dal sorgere del sole al tramonto.
- **Ormeggio:** serie di operazioni e manovre per fermare, fissare una nave o un'unità da diporto ad apposite bitte in un porto impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostare l'unità dalla posizione prescelta.
- **Partita:** insieme di beni assicurati con un unico capitale.

- **Piede poppiero:** parte di un motore entrofuoribordo situato all'esterno dello scafo, con la trasmissione e l'elica.
- **Pirateria:** brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o unità da diporto.
- **Poppa:** parte posteriore di qualsiasi nave o unità da diporto.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prora/Prua:** parte anteriore dell'unità da diporto a forma di cuneo più o meno acuto per fendere l'acqua.
- **Quadrante:** quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
- **Randa:** vela triangolare inferita all'albero col suo lato verticale prodiero e al boma con quello inferiore.
- **Rapina:** impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Regola proporzionale:** quella derivante dall'art. 1907 del Codice Civile, che stabilisce, qualora nella Scheda di polizza sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.
- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi il sinistro.
- **Sartie:** ciascuna delle manovre dormienti, in cavo metallico, che sostengono lateralmente l'albero sotto sforzo (possono essere alte, intermedie e basse).
- **Sartie volanti:** sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Spinnaker:** fiocco a pallone o vela di prua non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.
- **Strallo:** manovra dormiente in metallo che sostiene l'albero verso prua e al quale sono inferiti i fiocchi.
- **Tangone:** asta articolata all'unità da diporto a vela che si protende fuoribordo, all'estremità della quale si fissa lo spinnaker o il fiocco.
- **Unità da diporto:** costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dal Codice della Navigazione da Diporto.
- **Valori:** gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, compreso denaro.
- **Varo:** messa in acqua di una nave o unità da diporto che è stata per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).
- **Vizio occulto:** grave difetto nascosto alla vista di un oggetto, che ne impedisca il regolare e buon funzionamento.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/07/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Cimbri)



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. – Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da: (come da Scheda di polizza)

• (partita 1 – "corpo")

- scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti. Si intendono compresi anche i seguenti accessori solo qualora espressamente riportati in polizza alle relative partite le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

• (partita 2 – "dotazioni")

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio, audiovisivi ed elettrodomestici stabilmente fissati all'unità da diporto;

• (partita 3 – "vele extra")

- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita 1;

• (partita 4 – "battelli o motori di servizio")

Art. 2. – Somma assicurata - Valore delle cose assicurate

La somma assicurata è quella indicata nella Scheda di polizza e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità da diporto costituita dalla partita 1 - "corpo" e dagli eventuali accessori di cui alle partite 2 - "dotazioni", 3 - "vele extra", 4 - "battelli o motori di servizio". Nel caso di mancata indicazione dei valori in corrispondenza delle partite sopra richiamate, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita 1 - "corpo", salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli accessori di cui alle partite 2- 3- 4.

In deroga alle disposizioni dell'**art. 515** del Codice della Navigazione i valori dichiarati dal Contraente/Assicurato e recepiti in polizza non equivalgono a stima.

Art. 3. – Limiti di operatività

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'unità da diporto sia utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a) entro i seguenti limiti geografici:
- in acqua: nel Mar Mediterraneo, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine sia interne;

b) durante:
- la navigazione o la giacenza, in acqua - purché l'unità sia efficacemente ancorata - o a terra, con equipaggio a bordo;
- la giacenza senza equipaggio a bordo:
  1. in acqua in porto;
  2. in acque marine ed in acque interne protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti di bussola (270°) - purché l'unità sia efficacemente ancorata e protetta;
  3. in acque marine e interne esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante di bussola (90°) - purché l'unità sia efficacemente ancorata e protetta, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera e nelle sole ore diurne;
  4. a terra in locale chiuso con mezzi adeguati o depositi di rimessaggio a pagamento;
     - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
     - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimes-

saggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;

c) purché il comandante o il conducente e l'unità stessa siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella "Forma di garanzia **platinum**" di cui all'art.4 lettera **A** e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione come indicato nella Scheda di polizza, la garanzia assicurativa resterà comunque operante ma nei limiti della "Forma di garanzia **gold**" di cui all'art.4 lettera **B**.

Art. 4. – Eventi garantiti - garanzia base (garanzia operante solo nella forma relativa al codice richiamato nella Scheda di polizza)

A - "Forma di garanzia platinum" (cod.001)
La garanzia assicurativa, prestata nei limiti temporali convenuti nella Scheda di polizza, riguarda i danni materiali e diretti causati da:

a) perdita totale ed abbandono in seguito a qualsiasi avvenimento;

b) perdita o danni parziali nei seguenti termini:

1. i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti 2), 3), 4) sono indennizzabili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
2. i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
3. i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
4. i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

B - "Forma di garanzia gold" (cod.002)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti causati da:

a) perdita totale ed abbandono in seguito a qualsiasi avvenimento.

b) perdita o danni parziali se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria.

C - "Forma di garanzia silver" (cod.003)
La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti causati da: a) perdita totale ed abbandono in seguito a qualsiasi avvenimento esclusi furto, rapina, pirateria.

Art. 5. – Estensioni

A - Sono indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi assicurati, l'indennità e compenso per assistenza o salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti, entro il limite di valore della unità assicurata con il massimo pari alla somma assicurata, anche in eccedenza all'indennizzo da corrispondere a termini di polizza per la perdita totale od abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

B - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del comandante o del conducente dell'unità da diporto.

Art. 6. – Franchigie e scoperti

In caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia - fatta eccezione per la perdita totale ed abbandono - secondo le modalità che

seguono:

1. Per unità da diporto fino a 10 anni d'età: **0,75%** da calcolarsi sulla somma assicurata, con il minimo di **€400,00**.
2. Per unità da diporto oltre 10 anni d'età: **1,25%** da calcolarsi sulla somma assicurata, con il minimo di **€650,00**.

Qualora sia previsto in alternativa alla franchigia uno scoperto e l'importo corrispondente risulti inferiore all'ammontare della franchigia, questa verrà detratta in sostituzione dello scoperto.

Nei seguenti casi invece, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del **20%**,

a) perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferrocemento;

b) sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;

c) fermo restando quanto previsto all'art. 3 lettera c) in caso di perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entrobordo o entrofuoribordo:
- a benzina;
- diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;

d) danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui all'art. **8 lettere F1 e F2**;

e) perdita totale, furto, rapina o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo.

Art. 7. – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non è operante per danni, perdite, furti, rapine:

a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopra- indicate, del comandante, del conducente e dell'equipaggio;

b) determinati od agevolati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde, ai sensi delle disposizioni dell'**art. 524** del Codice della Navigazione, limitatamente alla colpa nautica del medesimo;

c) in acqua: causati da insufficienza delle misure o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale; a terra: verificatisi in luoghi diversi da quelli previsti all'Art. 3 punto 4;

d) causati da innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;

e) causati da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;

f) causati da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;

g) causati da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;

h) causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione

atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

i) causati dalla partecipazione dell'unità da diporto a gare o competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove.

l) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto inclusi battelli di servizio, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto; non vale per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;

m) ai battelli di servizio trainati a rimorchio;

n) da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

o) alle parti affette da vizi occulti nonché i danni dovuti a difetto di fabbricazione, montaggio e precedente riparazione;

p) all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;

q) ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

r) causati da azioni di vermi, parassiti del legno, insetti e simili nonché roditori. Sono altresì esclusi danni provocati da volatili in genere.

s) relativi ad unità da diporto il cui scafo abbia un'età superiore ai 10 anni, per le quali non sia stata effettuata perizia preventiva con esito conclusivo di stato buono/ottimo.

t) provocati da corrente galvanica.

Art. 8. – Condizioni particolari facoltative (valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)

F1 - Regate veliche
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 004 nella Scheda di polizza)
A deroga di quanto previsto all'art. 7 punto i) la garanzia assicurativa è operante durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove. Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:
- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con alberi, boma, tangone, bompresso, in carbonio;
- multiscafi;
- prototipi.

L'assicurazione è prestata negli stessi limiti della "forma di garanzia" di cui all'art. 4 lettere A), B), C) prescelta, con l'avvertenza che qualora sia operante la "Forma di garanzia **platinum**" di cui all'art. 4 lettera A), i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno indennizzati solo in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto. Restano comunque esclusi gli spinnaker, gennaker e similari ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele. Le suddette condizioni non valgono durante l'ordinaria navigazione.

F2 - Regate veliche
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 005 nella Scheda di polizza)
A deroga di quanto previsto all'art. 7 punto i) la garanzia assicurativa è operante durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove. Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:
- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con alberi, boma, tangone, bompresso, in carbonio;
- multiscafi;
- prototipi.

L'assicurazione è prestata nei limiti della "Forma di garanzia **platinum**" di cui all'art. 4 lettera A) scelta, con l'avvertenza che i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno indennizzati per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker, gennaker e similari ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele. Le suddette condizioni non valgono durante l'ordinaria navigazione.

G - Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 006 nella Scheda di polizza)
A deroga di quanto previsto all'art. 3, la garanzia assicurativa è operante anche per il periodo durante il quale l'unità da diporto è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio. In caso di sinistro avvenuto durante la navigazione, fermo restando quanto previsto all'art. 6, qualora si sia in presenza di contratto di locazione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%; qualora l'unità da diporto sia impiegata in base ad un contratto di noleggio o altro contratto a titolo oneroso non verrà detratto alcun scoperto.

H - Scuola di vela o nautica
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 007 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3, la garanzia assicurativa è operante anche per il periodo durante il quale l'unità da diporto è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

I - Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 008 nella Scheda di polizza)
La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni da incendio allo stesso imputabili – salvo il caso di dolo – durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio. L'azione di rivalsa non verrà comunque esercitata nel caso di dolo dei dipendenti del cantiere o rimessaggio.

J - Trasferimenti terrestri
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 009 nella Scheda di polizza)
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 punto b), la garanzia assicurativa è operante anche durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore. La garanzia non è comunque operante qualora, in caso di furto, l'unità da diporto sia stata lasciata incustodita durante le soste o le giacenze.

K - Eventi Socio-politici
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 010 nella Scheda di polizza)
A deroga di quanto previsto all'art. 7 punto f), la garanzia assicurativa è operante anche per i danni causati da atti di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro o che agiscono anche per motivi politici. La garanzia è valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua, durante il periodo di giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi. Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 3 punto a) con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa Condizione Particolare in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso. La società,entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso,rimborsa la parte di premio, al netto d'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Sono esclusi i danni causati da atti di terrorismo, sabotaggio e i danni causati da guerra. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del **20%**. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al **30%** della somma assicurata alle rispettive partite.

L - Rischi di terrorismo o sabotaggio
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 011 nella Scheda di polizza)
A deroga di quanto previsto all'art. 7 punto f), la garanzia assicurativa è operante anche per danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua, durante il periodo di giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi. Sono esclusi i danni:
- da contaminazione di sostanze chimiche o biologiche o nucleari;
- derivanti da interruzione di servizi quali

elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 3 punto a) con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa Condizione Particolare in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata A.R,; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso. La società,entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso,rimborsa la parte di premio, al netto d'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Sono esclusi i danni causati da atti di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro o che agiscono anche per motivi politici nonché i danni causati da guerra.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del **20%**. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al **30%** della somma assicurata alle rispettive partite.

M - Rischi di guerra
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 012 nella Scheda di polizza)
A deroga di quanto previsto all'art. 7 punto g), la garanzia assicurativa è operante anche per i danni causati da guerra. La garanzia è valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua, durante la movimentazione e giacenza a terra esclusivamente nell'ambito dei porti. Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 3 punto a) con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa Condizione Particolare in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso. La società,entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso,rimborsa la parte di premio, al netto d'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Sono esclusi i danni causati da atti di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro o che agiscono anche per motivi politici nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del **20%**. In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore al **30%** della somma assicurata alle rispettive partite.

N - Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 013 nella Scheda di polizza)
- Premesso che tale garanzia facoltativa è prestata in base alla specifica dichiarazione del Contraente/ Assicurato che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e di protezione in caso di surriscaldamento, la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

Qualora l'unità da diporto risulti priva del congegno di cui sopra o lo stesso non risulti efficiente al momento del sinistro la garanzia di cui al comma che precede non sarà operante.

La garanzia comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto non rilevabile con l'ordinaria diligenza, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Tutti gli indennizzi liquidabili in base alla presente condizione particolare saranno effettuati con l'applicazione di uno scoperto del **20%**.

O - Alluvione e inondazione
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 014 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 7 punto e), la garanzia assicurativa è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del **20%**.

P - Bagagli ed oggetti personali
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 015 nella Scheda di polizza)
La garanzia assicurativa viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto cine-ottici quali a titolo esemplificativo: obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, sono considerati unico oggetto. Restano esclusi: documenti, valori ed oggetti d'arte e di antiquariato. L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dai componenti il suo nucleo familiare (risultante dal certificato anagrafico "stato di famiglia") e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza. Sono indennizzabili sia i danni materiali e diretti agli oggetti a seguito di furto e rapina che quelli direttamente conseguenti ai seguenti eventi che colpiscano l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste nel contratto. La determinazione del danno viene eseguita stimando il valore al momento del sinistro degli oggetti assicurati che si ottiene applicando alla spesa per il loro rimpiazzo a nuovo un degrado stabilito in relazione alla qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi o ritrovati od altre cause. La Società non liquiderà più di **€300,00** per singolo oggetto. Il pagamento dell'indenizzo ai fini della presente garanzia, sarà effettuato con uno scoperto del **20%**. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **3%** della somma assicurata di cui alla partita 1 - "corpo".

Q - Deroga alla regola proporzionale per danni parziali
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 016 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 24 si conviene che per i danni parziali la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Cod. Civ. non trova applicazione qualora, al momento del sinistro, il valore dell'unità da diporto, come definito all'art. 2 primo comma, non superi del **20%** la somma assicurata. Qualora detto limite venisse superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza.

R - Rimpiazzo a nuovo
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 017 nella Scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 24 si conviene che in caso di danno parziale all'unità da diporto, qualora non sia possibile la riparazione, la Società indennizzi il costo delle parti sostituite o degli oggetti danneggiati con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, senza applicazione di degrado alcuno anche in deroga all'**art. 535** del Codice della Navigazione. Resta fermo comunque il disposto dell'art. 21.

S - Targa prova (garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 022 della Scheda di polizza)
Si prende atto che l'unità da diporto assicurata è munita dell'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova (o dimostrativa o di trasferimento) in attesa di essere immatricolata. Ferme restando le condizioni di assicurazione, la garanzia è valida a condizione che l'unità da diporto:

- sia chiaramente individuata ed identificata in polizza almeno con i dati relativi a: numero di costruzione e numero della targa, anno di costruzione, cantiere costruttore e modello, numero di matricola dei motori;
- sia in possesso del certificato di conformità al prototipo omologato oppure della dichiarazione del R.I.N.A. ai fini delle annotazioni di sicurezza o, in mancanza di tali documenti, di una perizia favorevole rilasciata da un perito indicato dalla Società, con spese a carico dell'Assicurato/Contraente.

Ad avvenuta immatricolazione, l'Assicurato/Contra ente dovrà, al più presto, comunicare alla Società il numero di targa definitivo. Il numero di targa definitivo dovrà essere comunicato alla Società ad avvenuta immatricolazione e comunque entro 60 giorni dall'effetto della presente garanzia.

T - Leasing
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamato il codice 027 della Scheda di polizza)

Si premette che tale garanzia facoltativa è prestata in base alla specifica dichiarazione del Contraente che l'unità da diporto assicurata è di proprietà della società, denominata "Vincolataria", indicata nella Scheda di polizza, a nome della quale l'unità da diporto è anche stata iscritta nei pubblici registri, qualora ciò sia previsto, e che è stata concessa in leasing al Contraente con contratto scadente alla data indicata nella Scheda di polizza. Premesso quanto sopra la Società si impegna, nei confronti della Vincolataria a:

a) riconoscere l'esistenza del contratto di leasing fino alla data di scadenza dello stesso;
b) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
c) comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stata coinvolta l'unità da diporto indicata in polizza entro 30 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
d) riconoscere esclusivamente la Vincolataria quale avente diritto all'indennità assicurativa e pagare esclusivamente alla stessa l'importo della liquidazione di eventuali sinistri, contro rilascio di quietanza liberatoria al quale la Vincolataria è comunque fin d'ora autorizzata dal Contraente;
e) pagare l'indennizzo al Contraente solo dietro presentazione di regolare cessione dei diritti in favore dello stesso contro rilascio di quietanza liberatoria da parte della Vincolataria.

Art. 9. – Condizioni particolari facoltative con sconti

I. Franchigia A

A deroga di quanto previsto all'art. 6 viene espressamente convenuto fra le Parti che tutti gli importi di franchigia espressi sia in percentuale di somma assicurata che in valore assoluto si intendono **raddoppiati**.

II. Franchigia B

A deroga di quanto previsto all'art. 6 viene espressamente convenuto fra le Parti che tutti gli importi di franchigia espressi sia in percentuale di somma assicurata che in valore assoluto si intendono aumentati del **50%**.

III. Qualità e sicurezza

Il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base alla specifica dichiarazione del Contraente/ Assicurato che l'unità da diporto assicurata risponde ad un elevato standard di qualità e sicurezza essendo munita, nel locale motori, di idoneo ed efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico. Qualora, al verificarsi di un sinistro conseguente ad un incendio, l'unità non fosse munita di detto impianto o lo stesso non sia efficiente al momento del sinistro, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 lett. c), l'indennità che risultasse a carico dell'assicuratore verrà ridotta del 5%, prima dell'eventuale applicazione dello scoperto previsto dall'art. 6.

IV. Antifurto satellitare

Il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base alla dichiarazione, da parte del Contraente/ Assicurato, che l'unità da diporto è dotata di un efficiente impianto antifurto satellitare collegato 24 ore su 24 ad una centrale di telesorveglianza, con la quale sia stato stipulato un regolare contratto di service. In caso di furto, qualora l'antifurto satellitare non risulti installato o regolarmente attivato, con prova documentale fornita dalla centrale che presta il servizio di telesorveglianza, l'indennità verrà ridotta nella misura del 30%.

V. Patente Nautica

Il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base alla dichiarazione, da parte del Contraente/ Assicurato, che il conducente dell'unità da diporto assicurata è in possesso di patente nautica, idonea alla conduzione del tipo di unità da diporto assicurata, rilasciata da almeno 5 anni. Qualora, in caso di sinistro avvenuto durante la navigazione, risulti che il conducente non sia in possesso del requisito richiesto al precedente comma, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 lett. c) delle condizioni di polizza, l'indennità che risultasse a carico dell'assicuratore a termini di polizza verrà ridotta nella misura del 20%.

Nel caso in cui, per la conduzione del tipo di unità da diporto assicurata, non sia previsto dalla legge alcun obbligo di patente nautica, ma sia stata comunque richiesta dal Contraente/Assicurato l'applicazione della presente condizione aggiuntiva facoltativa, la mancanza del requisito di cui al 1° comma comporterà, in caso di sinistro avvenuto durante la navigazione, la detrazione dello stesso scoperto del 20% previsto dal comma precedente.

Art. 10. – Rischio assicurato
La Società si obbliga a prestare assistenza all'Assicurato conformemente alle prestazioni garantite nei successivi artt. 14 e 15. Tutte le prestazioni di seguito elencate, fatta eccezione per le "Informazioni telefoniche" di cui all'art. 16 non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni caso entro ciascun anno di validità della garanzia stessa. Ad ogni scadenza annuale successiva la Società si riserva la facoltà di rinnovare la presente Sezione, mediante apposita segnalazione al Contraente/Assicurato.

Art. 11. – Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.a. con sede in Sesto San Giovanni (MI).

Art. 12. – Persone assicurate
L'assicurazione è operante per tutte le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione a titolo di equipaggio
o di passeggeri, fino al numero massimo trasportabile riportato sui documenti di navigazione.

Art. 13. – Estensione territoriale
Tutte le prestazioni vengono fornite entro i confini delle coste del Mar Mediterraneo e delle acque interne, laghi italo-svizzeri e corsi d'acqua dolce italiani; fa eccezione la prestazione "Invio di personale tecnico", per la quale vale la limitazione ai porti di Italia, Corsica, Costa Azzurra francese (da Ventimiglia a Tolone) e Slovenia.

Art. 14. – Assistenza all'unità da diporto
Tutte le prestazioni previste nell'"Assistenza all'unità da diporto" vengono fornite ad una distanza di oltre 10 miglia dal porto di stazionamento.
La Centrale Operativa provvede:

1. **all'invio di personale tecnico qualificato** con il mezzo più rapido (auto, aereo, ecc.) nel caso in cui l'unità da diporto resti immobilizzata in seguito ad avaria e venga rilevata, tramite consulto tra la Centrale Operativa e l'Assicurato, la necessità dell'intervento del tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto. L'Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente. Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico necessarie per raggiungere l'unità da diporto, sono a carico della Società, mentre restano a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente a saldare il tecnico, la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'unità da diporto sul posto nonché le altre spese per la riparazione.
   E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare alla Centrale Operativa i dati dell'imbarcazione;
2. **all'invio di pezzi di ricambio**, non reperibili sul posto e necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'unità da diporto, ritenuti dalla Centrale Operativa, in accordo con l'Assicurato, indispensabili alla navigazione. La Centrale Operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio - sempre che la casa costruttrice non ne abbia cessato la produzione - ed al loro invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio e purché non sia richiesto l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali. Le spese di spedi-

zione restano a carico della Società fino ad un massimo di **€ 1.000,00** per sinistro, mentre il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro **30 giorni** dall'invio. La Centrale Operativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani. E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

a) per l'unità da diporto: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;
b) per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP;

e di fornire inoltre ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti (quali numero di riferimento della casa costruttrice od altro). La Centrale Operativa provvede a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti;

3. **all'invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio**, con il mezzo più rapido (auto, aereo, ecc.), nel caso in cui l'unità da diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre **5 giorni** dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa e gli Assicurati non possono attendere sul posto che la riparazione venga ultimata oppure, in caso di furto dell'unità da diporto stessa, quando questa venga ritrovata dopo il rientro degli Assicurati, oppure in seguito a malattia o infortunio del conducente o per i casi di unità da diporto a noleggio, di uno skipper e nessuno degli Assicurati sia abilitato o in grado di condurre l'unità da diporto. Sono a carico della Società le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio necessarie per raggiungere l'unità da diporto e, successivamente, per rientrare dalla località dove è stata condotta l'unità da diporto stessa con il massimo di **€ 2.500,00** per sinistro. A scelta dell'Assicurato sempre nel limite di cui sopra ed a carico della Società, la Centrale Operativa mette in alternativa a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe per permettergli di recuperare l'unità da diporto. L'eventuale eccedenza di spese ed il costo del carburante resta a carico dell'Assicurato. E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare alla Centrale Operativa:

a) il nome ed il numero di telefono del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
b) il recapito telefonico del medico che ha accertato l'impossibilità a condurre l'unità da diporto.

In ogni caso l'Assicurato dovrà lasciare sull'unità da diporto le istruzioni per l'uso degli accessori e dei documenti dell'unità da diporto stessa e i documenti di bordo;

4. **al pagamento delle spese portuali e di custodia**, a carico della Società fino ad un massimo **€ 2.500,00** per sinistro, nel caso in cui l'unità da diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa, oppure in seguito a malattia o infortunio del conducente nessuno degli Assicurati sia abilitato o in grado di condurre l'unità da diporto, oppure nel caso di perdita totale o furto della unità da diporto con successivo ritrovamento o recupero. E' fatto obbligo all'Assicurato di:

a) comunicare alla Centrale Operativa il nome ed il numero di telefono del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;

b) denunciare il furto alle locali Autorità ed inviare una copia della denuncia alla Centrale Operativa.

Art. 15. – Assistenza alla persona
Tutte le prestazioni previste nell' "Assistenza alla persona" vengono fornite ad una distanza di 50 Km. dal comune di residenza dell'Assicurato o ad una distanza di oltre 10 miglia dal porto di stazionamento dell'unità da diporto e comunque a terra nel luogo di sosta dell'unità da diporto.
La Centrale Operativa provvede:

1. **al rientro delle persone Assicurate**, nel caso in cui l'unità da diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per oltre 5 giorni dall'avvenuta segnalazione alla Centrale Operativa stessa, oppure in caso di perdita totale o furto dell'unità da diporto, mettendo a disposizione, con spese a carico della Società, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, per permettere loro di raggiungere la propria residenza in Italia. E' fatto obbligo all'Assicurato di:
   a) fornire alla Centrale Operativa il nome ed il numero di telefono del cantiere o del tecnico incaricato delle riparazioni, facendosi rilasciare una dichiarazione di non riparabilità entro i termini previsti;
   b) denunciare il furto alle locali Autorità ed inviare una copia della denuncia alla Centrale Operativa;
2. **al rientro sanitario** provvedendo ad effettuare il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato, compreso l'aereo sanitario, nel caso in cui a seguito di infortunio o malattia le condizioni, accertate tramite contatti telefonici diretti o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, con spese a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale stessa. La Centrale Operativa organizza ed effettua anche l'eventuale trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, con spese a carico della Società fino ad un massimo di **€ 5.000,00** per sinistro. Non danno luogo alla prestazione:
   a) le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
   b) le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
   c) le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma;
3. **al rientro con un accompagnatore** qualora, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato in base alle condizioni di cui al punto 2 che precede, i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l'assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio. La Centrale Operativa organizza il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato, fino al luogo di ricovero in Italia, con spese a carico della Società. Sono a carico della Società anche le spese di soggiorno del familiare fino ad un massimo di **€ 250,00** per sinistro;
4. **al viaggio di un familiare**, con spese a carico della Società, mettendo a disposizione di un convivente dell'Assicurato residente in Italia un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per consentire allo stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato in Istituto di cura a seguito di infortunio o malattia e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di **10 giorni**. Sono a carico della Società

anche le spese di soggiorno del familiare fino ad un massimo di **€250,00** per sinistro;

5. **a fornire consigli attraverso i propri medici** nel caso in cui, per infortunio o malattia, sia necessario valutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, tramite un collegamento telefonico diretto effettuato tra i medici della Centrale Operativa e l'Assicurato stesso o il medico che l'ha in cura sul posto. L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico;
6. **all'invio urgente di medicinali** nel caso in cui tali specialità, regolarmente registrate in Italia, che il medico curante ha prescritto ritenendole indispensabili alle cure dell'Assicurato, siano introvabili sul posto ed i medici della Centrale Operativa concordino che le specialità reperibili sul posto non sono equivalenti. La Centrale Operativa provvede ad inviare, presso il porto più vicino, i medicinali richiesti con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto, con le sole spese di ricerca e spedizione a carico della Società, mentre i costi dei medicinali sono a carico dell'assicurato. La prestazione non è operante per le specialità medicinali non registrate in Italia. E' fatto obbligo all'Assicurato di specificare con precisione: nome del medicinale, modalità di somministrazione (se pillole, fiale, ecc.) ed eventualmente la casa farmaceutica;
7. **a mettere a disposizione, all'estero, un interprete o un legale** nell'eventualità in cui l'Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio o malattia improvvisa o in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale oppure necessiti di assistenza legale. Le sole spese relative all'interprete sono a carico della Società fino ad un massimo di 8 ore lavorative. L'onorario del legale, che resta a carico dell'Assicurato, potrà essere eventualmente anticipato dalla Centrale Operativa fino ad un importo massimo di **€ 500,00** per sinistro. L'Assicurato deve provvedere a restituire la somma anticipata al suo rientro, e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'anticipo stesso;
8. **al rientro anticipato** dell'Assicurato alla sua residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto:
   a) in caso di avvenuto decesso, in Italia, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora;
   b) in caso di danni gravi alla sua abitazione in Italia in seguito a furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, danni causati dall'acqua, crollo.

   La Centrale Operativa provvede, con spese a carico della Società, a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, fino al luogo dove si trova il familiare deceduto in Italia o fino alla sua residenza. La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione, secondo le richieste di quest'ultima, sugli eventi che danno luogo alla prestazione;
9. **all'anticipo di denaro**, nel caso in cui l'Assicurato:
   a) a seguito di furto oppure a guasto o danneggiamento dell'unità da diporto, non possa provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivino;
   b) in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero, in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'imbarcazione assicurata, è tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso

in libertà e non può provvedere immediatamente e direttamente;

c) a seguito di infortunio o malattia, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse. La Centrale Operativa provvede, a titolo di anticipo: a pagare in nome e per conto dell'Assicurato le spese fino ad un importo massimo di **€ 250,00** complessive per sinistro, a versare all'estero la cauzione penale per conto dell'Assicurato, fino ad un massimo di **€ 6.000,00** per sinistro, al pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di **€ 2.500,00** per sinistro. La prestazione non è operante nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato, e qualora l'Assicu rato non sia in grado di fornire alla Centrale Opera tiva garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate. L'Assicurato deve comunicare il motivo della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a restituire la somma anticipata al suo rientro, e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;

10. **all'invio di messaggi urgenti** nel caso in cui l'Assicurato abbia la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro. La Centrale Operativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi. La prestazione non è operante per i messaggi rivolti a persone a bordo di unità da diporto in navigazione;
11. **all'invio di un medico** in caso di malattia o infortunio occorsi all'Assicurato durante la navigazione, e questi necessiti di un medico e non riesca a reperirlo. La Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione da parte del medico, provvede ad inviare uno dei medici convenzionati presso il porto di approdo. In caso di impossibilità, da parte di uno dei medici convenzionati, ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza. La Società terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
12. **alla ricerca e prenotazione di un albergo:**
    a) in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato occorso durante la navigazione;
    b) qualora l'unità da diporto, a seguito di avaria, resti immobilizzata per la riparazione per almeno una notte;

    nella località più vicina al luogo dell'infortunio o malattia o al porto di immobilizzo dell'unità da diporto. I costi relativi al pernottamento restano a carico dell'Assicurato.

Art. 16. – Informazioni telefoniche

La Centrale Operativa provvede:
a fornire informazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, riguardo a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori case costruttrici di unità da diporto o di motori fuoribordo;
- informazioni turistiche.

Art. 17. – Rischi esclusi dall'assicurazione

Premesso che:

- la Società non è tenuta a fornire presta-

zioni o a pagare indennizzi in alternativa, a titolo di compensazione per quanto sopra previsto, se l'Assicurato non ne usufruisce per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore;
- la Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo Servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro;
- le prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Ferme restando le esclusioni e le deroghe riportate nelle singole prestazioni, l'assicurazione non è operante:

a) in mancanza di autorizzazione da parte della Centrale Operativa;
b) per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure le conseguenze di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
c) per le conseguenze: di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di saccheggi, di terrorismo e di vandalismo;
d) per le conseguenze: di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche, di alluvioni o di fenomeni atmosferici;
e) per i sinistri determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti, compreso il suicidio ed il tentato suicidio;
f) per: le malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio, le malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti), le malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
g) per tutti i sinistri verificatisi durante la partecipazione a gare motonautiche e relative prove e allenamenti;
h) per le unità da diporto che l'Assicurato sottopone ad uso improprio.

Art. 18. – Modalità per la richiesta di assistenza

Le prestazioni devono essere richieste immediatamente nel momento in cui si verifica la necessità e comunque non oltre i tre giorni successivi al verificarsi dell'evento che la rende necessaria. In caso di richiesta di assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo con precisione le seguenti notizie:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome;
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla MNA;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero verde 800.810.820
oppure +39 02.24128.285
per chiamate dall'Italia e dall'estero
oppure telefax +39 02.24128.245

Oppure nell'impossibilità di telefonare può inviare un telegramma al seguente indirizzo:
IMA Italia Assistance S.p.A.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto S. Giovanni (MI).

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documenta-

zione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. 19. – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'Art. 1913 del Cod. Civ. preceduto da telegramma o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza. Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto, per gli accertamenti peritali da effettuare prima dell'inizio delle riparazioni;

b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie ai sensi degli Art. 534 codice navigazione e Art. 1914 del Cod. Civ. per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;

c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 1916** del Codice Civile; Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'**art.182** del Codice della Navigazione ed incaricare perito come indicato sul retro della Scheda di polizza;

e) Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Auto rità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia, nonchè documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società;

f) far pervenire alla Società, in caso di perdita totale o sottrazione dell'unità da diporto, estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione;

g) far pervenire alla Società ogni ulteriore documentazione richiesta e ritenuta necessaria per la definizione della pratica di danno.

Art. 20. – Valutazione del danno
La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 21. – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 5 lettera A), per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Il valore indicato per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

Art. 22. – Perdita totale
Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro. Si ha la perdita totale dell'unità da diporto quando sia il "corpo" di cui alla partita 1) che gli accessori di cui alle partite 2) – 3) – 4) esistenti a bordo siano perduti nel medesimo sinistro.

Art. 23. – Abbandono
L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società secondo le norme previ-

ste dal codice della navigazione ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'**art. 162** del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro. Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 24. – Danni parziali (escluso i furti in genere)

Nella liquidazione dei danni parziali sono indennizzabili, qualora necessarie, solo le spese di riparazione, sostituzione e quelle accessorie. Fermo quanto sopra, limitatamente alle unità da diporto fino a **due anni** di età, in caso di danno parziale la Società indennizza il costo di rimpiazzo senza applicazione di degrado alcuno in deroga all'**art. 535** del Codice della Navigazione. Se dalle stime fatte in base Art. 2 primo comma risulta che il valore della unità da diporto eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, la Società corrisponderà un indennizzo diminuito in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 25. – Furti parziali

Nella liquidazione dei furti parziali sono indennizzabili il rimpiazzo delle parti sottratte e, qualora necessarie, le sole spese di riparazione conseguenti al furto con applicazione del degrado come prescritto dall'**Art. 535** del Codice della Navigazione. Se dalle stime fatte in base Art. 2 primo comma risulta che il valore della unità da diporto eccedeva, al momento del sinistro, la somma assicurata, la Società corrisponderà un indennizzo diminuito in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 26. – Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e sempreché, nel caso di furto, rapina e pirateria, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non emergano responsabilità dolose o gravemente colpose previste dall'art 7 punti a) e b). In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

Art. 27. – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che avrebbero determinato una diversa e più onerosa valutazione del rischio possono, alle condizioni più compiutamente previste dalle norme di legge richiamate, determinare la perdita totale o la riduzione del diritto all'indennità derivante dal sinistro, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.)

Art. 28. – Durata del contratto
L'assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di polizza e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 29. – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **quindicesimo giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Art. 30. – Trasferimento dell'unità da diporto
In caso di trasferimento dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assi curato, previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento dell'unità da diporto non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 31. – Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 32. – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro a termini di polizza e fino al **novantesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso da parte del Contraente o Assicurato ha effetto dalla data indicata nella comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi **trenta giorni** dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro **trenta giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 33. – Richiesta fraudolenta
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose indenni o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 34. – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 35. – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative al contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. La parte contraente elegge domicilio ex Art. 47 cc ad ogni fine di legge e del presente contratto presso l'indirizzo indicato nella Scheda di polizza.

CODICE CIVILE

DEI CONTRATTI IN GENERALE
SEZIONE I - Dell'accordo delle Parti

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria. Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370). Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente

DEI SINGOLI CONTRATTI
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione

della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).

Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926). L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).

Art. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2047 e seguenti). Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453 e se-

guenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).

SEZIONE II - Dell'assicurazione contro i danni

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227). Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (att. 187). L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3). L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento all'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie

l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589). Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.

DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA

SEZIONE IV - Del termine della prescrizione

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

DELL'AMMISSIONE DELLA NAVE ALLA NAVIGAZIONE DELLA DISMISSIONE DELLA BANDIERA E DELLA CANCELLAZIONE DAI REGISTRI

Art. 162 – Perdita presunta
Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello in cui risale l'ultima notizia (344, 371, 392, 540-547 C.d.N. e 344, 416 Regolamento Navi ga zione Marittima).

Art. 182 – Denunzia di avvenimenti straordinari
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente, a norma degli artt. 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

SPESE E COMPENSO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO
SPESE PER LA RIMOZIONE DEL RELITTO

Art. 489 – Obbligo di assistenza
L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Art. 490 – Obbligo di salvataggio
Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

Art. 491 – Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile
L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto; dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

Art. 501 – Assunzione del ricupero
Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari

di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici intendano assumere il ricupero di una nave o di aeromobile naufragati o altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purché entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.

Art. 502 – Obblighi del ricuperatore
Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto. Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
Art. 503 – Indennità e compenso
Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonché a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa. Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494 e 496.

DELLE ASSICURAZIONI

Art. 515 – Assicurazione della nave
L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.
Art. 524 – Colpa e dolo dell'equipaggio
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato. Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo. Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.

Art. 534 – Obbligo di evitare o diminuire il danno
Il Comandante della nave, l'Assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno. In deroga all'Art. 1914 secondo comma, del Codice Civile le parti possono pattuire che le spese per evitare
o diminuire il danno siano a carico dell'Assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente. Art. 535 – Differenza tra il nuovo e il vecchio
Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.

ABBANDONO

Art. 540 – Abbandono della nave
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore la nave ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, nè la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli

facendone richiesta altrove;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Art. 547 – Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno. Fermo per il rimanente il disposto dell'Art. 2952 del Codice Civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell'Assicurato verso l'Assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l'Assicurato provi di averne avuta notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro di iscrizione. L'esercizio dell'azione per ottenere l'indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità d'avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.

DISPOSIZIONI DI LEGGE / REGOLAMENTI
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 Legge 11 febbraio 1971, n.50 Legge 24 dicembre 1969,n.990

Ed. 01/07/2014

3 INFORMATIVA PRIVACY

3 INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti[1] ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile[2], indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza[3]. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti[4], ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonchè per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo[5] e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa[6].
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa[7].

Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna[8].
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it
Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Modello S08603A/MAA – Ed. 01.07.2014 - Tipografia Casma - St. 500 - 10-2015